



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 19:30 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio
Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
CARNEVALI FEDERICO	Sindaco	X	
CATELLANI ANDREA	Consigliere	X	
SCANARINI ANDREA	Consigliere	X	
FRANZONI MAURIZIO	Consigliere	X	
MASTROIANNI SOFIA	Consigliere	X	
ROSSI ELENA	Consigliere	X	
MAIONE DIEGO	Consigliere		X
MIHALAS OLESEA	Consigliere	X	
BASSI RITA	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
BORGONOVÌ SILVIO	Consigliere	X	
DAVOLIO CLAUDIO	Consigliere	X	
CACCIANI STEFANIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 12
Totale Assenti: 1

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: MAESTRI ELEONORA, CANTONI MARIA GRAZIA, IOTTI MARCO
La Consigliera Cacciani Stefania presente tramite collegamento in remoto.

Assiste alla seduta il Barbara Meglioli Il Vice Segretario.

Il Sig. Federico Carnevali, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Il Sindaco Carnevali Federico le tariffe sostanzialmente non cambiano, si tratta solo di adeguamenti; le tariffe domestiche hanno una proiezione di un aumento che oscilla dagli 0,83 ad 1,17 euro totali mentre le utenze non domestiche oscillano da 1,75 ad 1,19.

Il Dott. Giacomo Spatazza l'adeguamento sarà applicato nella seconda rata.

Il Consigliere Borgonovi Silvio preannuncia il voto contrario anche se gli aumenti sono esigui, tuttavia gli aumenti per le aziende sono stati negli ultimi anni significativi pur in presenza di un fatturato in calo. Occorre affrontare il tema della tari con politiche lungimiranti con l'ausilio di Provincia e Regione, il voto contrario è per dare un segnale.

Il Consigliere Catellani Andrea condivide il ragionamento sopra esposto, il gettito tari non viene restituito al territorio di Gualtieri.

Il Sindaco Carnevali Federico il servizio di Sabar è totale ed applica delle tariffe più basse a livello regionale.

Il Dott. Giacomo Spatazza: ricorda che i rifiuti speciali non possono essere conferiti in regime tari ma devono essere oggetto di contratti ad hoc, uno dei fornitori sul territorio è Sabar Spa che non è Sabar.

Il Consigliere Catellani Andrea occorre riportare l'attenzione su Gualtieri e sulle aziende attuali e future; il Comune ha fatto uno sforzo per ridurre la tari occorre coinvolgere Provincia e Regione su questi temi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 739 della L. 160/2019, a decorrere dal 2020, ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), che rimangono in vigore;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe

dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, ha previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;

DATO ATTO che l'articolo 13, comma 5-bis del D.L. 4/2022 ha precisato che *“In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'art. 3 della Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha disposto *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni... possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”*;

VISTE:

- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”, e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo “metodo tariffario” per il servizio integrato dei rifiuti (MTR-2);
- la Delibera di ARERA del 4 novembre 2021 “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025”;
- la delibera n. 19 del 28/04/2025 con la quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)”;

DATO ATTO che:

- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Gualtieri con delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 44 del 17/05/2022 del Consiglio d'ambito regionale – avente ad oggetto

“Approvazione dei PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”;

- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2024-2025 del Comune di Gualtieri con delibere n. CLRE 01/2024 del 05/04/2024 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 27/2024 del 05/04/2024 del Consiglio d'ambito regionale;
- i costi totali riportati nel PEF per l'anno 2025 approvato da Atersir, al netto delle riduzioni di cui al punto 1.4 della determina 2/DRIF/2021, ammontano a 1.1108.336 euro;

CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche, allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2025 approvato da Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi, Dott. Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile Finanziario Zambelli Alberico;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: *“(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell'8/04/2013 n. 39,”*

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
Componenti il consiglio presenti n. 12; votanti n. 12 favorevoli n. 9; contrari n. 3 (cons. sig. Borgonovi Silvio, Reda Cristina, Davolio Claudio); astenuti n. zero;

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:
Componenti il consiglio presenti n. 12; votanti n. 12 favorevoli n. 9; contrari n. 3 (cons. sig. Borgonovi Silvio, Reda Cristina, Davolio Claudio); astenuti n. zero;

D E L I B E R A

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 2) Di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, come approvato da ATERSIR R.E. con delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 44 del 17/05/2022 del Consiglio d'ambito regionale;
- 3) Di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025, come approvato da ATERSIR R.E. con delibere n. CLRE 01/2024 del 05/04/2024 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 27/2024 del 05/04/2024 del Consiglio d'ambito regionale;
- 4) Di approvare per l'anno 2025 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall'applicazione di tali tariffe, consente l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario;ù
- 5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana;
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2025, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 7) Di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;
- 8) Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Federico Carnevali

Il Vice Segretario
Barbara Meglioli